



COMUNE DI RUTIGLIANO

PROVINCIA DI BARI

COPIA ORDINANZA PER ALBO PRETORIO VIRTUALE

Registro Generale n. 53

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 34 del 16-04-20

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19,
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO RIONALE DI GENERI ALIMENTARI.**

IL SINDACO

Visto il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, N. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, convertito in LEGGE 5 marzo 2020 n. 13;

RICHIAMATE le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, e, in particolare, l'art. 1 lett. z) che stabilisce "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.";

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1 lett. dd) "Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5";

RILEVATO che per le attività commerciali non sospese resta valido il permanere del generale divieto di ogni forma di assembramento, ed, altresì, ferma la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura;

PRESO ATTO che si rende indispensabile procedere con l'adozione delle misure specifiche sotto riportate atte a garantire il rispetto delle disposizioni imposte con i vari D.P.C.M., come si evince da quanto riportato nella sezione FAQ – Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si riporta testualmente *“Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento”*;

TENUTO CONTO di quanto chiarito dal Ministero dell'Interno con Circolare 12 marzo 2020 che, in riferimento alla *“prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta”*, ha espressamente ritenuto essere fatto *“salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”*;

CONSIDERATO che il disposto dell'art. 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) consente al sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che:

- con i suindicati Decreti e Ordinanze sono state introdotte misure finalizzate al contenimento del contagio attraverso la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, limitandoli a quelli rivenienti da:
- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;

RITENUTO di interpretare le misure restrittive già previste dal predetto DPCM anche al fine di evitare situazioni di assembramento o mancanza di distanza minima tra le persone di disporre la sospensione delle attività;

SENTITI i componenti del Centro Operativo Comunale, nominati con decreti n. 7/2020 e n. 10/2020, sulla misura di che trattasi;

RITENUTO necessario far osservare il DPCM del 10 aprile 2020 e il D.L. n. 19 del 25.03.2020 e limitare gli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio comunale per i soli motivi di necessità;

VISTA l'ordinanza del Sindaco n. 29 del 25/03/2020 dove si ordinava la sospensione immediata dello svolgimento del mercato rionale in Largo Pineta dei giorni giovedì e sabato fino alla data del 1° aprile 2020, salvo proroga delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Sindaco n. 38 del 31/03/2020 dove si ordinava la sospensione immediata dello svolgimento del mercato rionale in Largo Pineta dei giorni giovedì e sabato fino alla data del 9 aprile 2020, salvo proroga delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Sindaco n. 45 del 10/04/2020 dove si ordinava la sospensione immediata dello svolgimento del mercato rionale in Largo Pineta dei giorni giovedì e sabato fino alla data del 15 aprile 2020, salvo proroga delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 che sancisce che possono essere adottate una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni, anche più volte, fino al 31 luglio 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 10/04/2020 art. 8 comma 2 che recita: *“Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020”*;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

CONSIDERATO che nel Comune di Rutigliano il giovedì e il sabato si tiene il mercato rionale in Largo Pineta;

VALUTATO che il parcheggio ex Pretura di Via Paisiello si presti più agevolmente all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

VISTO, inoltre, il disposto dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 16 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, facendo adottare idonee misure organizzative per lo svolgimento dei mercati di generi alimentari;

In esecuzione delle disposizioni contenute negli atti sopra richiamati,

ORDINA

1. Lo svolgimento del mercato rionale nella sola giornata di sabato 18 aprile 2020, nell'area ex parcheggio Pretura di Via Paisiello;
2. Le bancarelle devono essere allestite entro le ore 7:30 con chiusura alle ore 13,00;
3. I mezzi, una volta allestiti i punti vendita, devono essere parcheggiati su via Paisiello;
4. Ogni commerciante dovrà avere, dietro la bancarella, un operatore che tratterà solo gli incassi e quindi la gestione dei soldi;
5. Ogni operatore presente dietro la bancarella dovrà essere fornito dei mezzi minimi di sicurezza consistenti in guanti, mascherina gel igienizzante per operatori e un contenitore di gel riservato ai clienti;
6. È fatto divieto assoluto all'operatore che gestisce la cassa di toccare e/o consegnare alimenti;
7. È compito e responsabilità del Commerciante far rispettare le misure di sicurezza *“tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro”* secondo quanto previsto nell'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020;
8. Possono accedere all'area mercatale solo gli avventori muniti di mascherina;
9. Non potranno accedere più di **10 acquirenti** per volta e, solo dopo che gli stessi saranno usciti dall'area sarà concesso l'ingresso a nuovi clienti;
10. Ad ogni bancarella non potranno sostare **più di 2 clienti** contemporaneamente;

11. Gli ingressi all'area mercatale saranno presieduti da personale della Protezione Civile e della Polizia Municipale.

ORDINA

12. dalle ore 06,00 alle ore 15,00 del giorno 18/04/2020 è autorizzata la sosta dei veicoli di proprietà degli operatori commerciali, che parteciperanno allo svolgimento del mercato rionale, su ambo i lati di:
✚ Via Paisiello, tratto di strada compreso tra Via N. Rota e Via Dante;
13. È vietata la circolazione e la sosta con l'istituzione della zona "rimozione coatta" a tutti i veicoli di cui all'art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, ecc.), per il giorno 18/04/2020 dalle ore 06,00 alle ore 15,00 su:
✚ area adibita a parcheggio ubicata tra Via Dante e Via Paisiello;
14. È vietata la sosta con l'istituzione della zona "rimozione coatta" su ambo i lati, a tutti i veicoli di cui all'art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, ecc.), per il giorno 18/04/2020 dalle ore 06,00 alle ore 15,00 su:
✚ Via Paisiello, tratto di strada compreso tra Via N. Rota e Via Dante;

Si avverte che il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

In osservanza dell'art. 3, comma 4, legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di notifica ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza, a mezzo pec:

- al Responsabile della Area- Servizi Commercio del Comune di Rutigliano;
- alla Polizia Locale, per opportuna conoscenza;
- alla Stazione Carabinieri Rutigliano, per opportuna conoscenza;
- alla ASL — Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Rutigliano, per opportuna conoscenza;
- alla Prefettura di Bari, per opportuna conoscenza;
- Alla ConfCommercio di Rutigliano

DISPOSIZIONI FINALI

la presente ordinanza, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rutigliano e affissa all'Albo Pretorio del Comune ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta.

Il Sindaco
F.to Valenzano Giuseppe